



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 40

mercoledì, 14 agosto 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 58

Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011.

" 5

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Fondo per il trasferimento tecnologico
- Art. 3 - Normativa di riferimento
- Art. 4 - Commutazione dell'intervento del fondo
- Art. 5 - Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione
- Art. 6 - Norma finanziaria
- Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Considerato che:

1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un'ottica di sviluppo economico;

2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all'attività di impresa;

3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento

tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;

4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;

5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di gestione;

6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico, è prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;

7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative società di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono un sistema

di interesse pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il supporto della Regione Toscana e su iniziativa dei comuni e delle province, afferisce alle funzioni istituzionali di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di sostegno all'attività di impresa.

3. Per "infrastrutture per il trasferimento tecnologico" si intendono i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e test, i dimostratori tecnologici.

Art. 2

Fondo per il trasferimento tecnologico

1. Ai fini del sostegno al processo di razionalizzazione di cui all'articolo 1 è costituito un fondo rotativo per il trasferimento tecnologico, finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle società di cui al comma 3, lettera b), di seguito denominato "soggetto gestore".

2. Il fondo per il trasferimento tecnologico, costituito con la presente legge, interviene nella forma del conferimento di capitale o nella forma del prestito partecipativo al soggetto gestore, secondo la disciplina e le modalità che sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il conferimento di capitale e la concessione del prestito partecipativo sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) oggetto sociale del soggetto gestore riguardante attività in grado di razionalizzare il funzionamento delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico toscano ad esso aggregate;

b) partecipazione di almeno tre delle seguenti società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate in Toscana: Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l., Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;

c) permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui alla lettera b) per almeno tre anni dalla data di intervento del fondo;

d) possibilità, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di altre società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico partecipate, anche parzialmente, da amministrazioni pubbliche, che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di enti locali e di imprese;

e) esclusione, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di società che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonché di società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio 2016 – 2018, inferiori al 33 per cento del totale dei ricavi stessi, come attestato da un revisore legale iscritto nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 3

Normativa di riferimento

1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 2 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Art. 4

Commutazione dell'intervento del fondo

1. Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo, la Regione valuta, in alternativa alla restituzione dell'incentivo al fondo, la commutazione dello stesso in partecipazione societaria, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 5

Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione

1. La costituzione del soggetto gestore deve essere deliberata da ciascuna delle società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione impartisce indirizzi per la dismissione della propria partecipazione indiretta alle società Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l., Pontlab s.r.l.,

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019, euro 756.000,00 per l'anno 2020 ed euro 280.000,00 per l'anno 2021 che è imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputati alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019 - 2021 le seguenti variazioni per competenza e per cassa per l'anno 2019 e per sola competenza per gli anni 2020 e 2021:

Anno 2019

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 106.000,00;

- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 106.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

Anno 2020

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 756.000,00;

- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 756.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

Anno 2021

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 280.000,00;

- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 280.000,00;

- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00.

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 2 per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Firenze, 6 agosto 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 29

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 aprile 2019, n. 362

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 26 luglio 2019

Approvata in data 31 luglio 2019

Divenuta legge regionale 40 /2019 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 58

Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 69/2011

Art. 2 - Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali

Art. 3 - Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") e, in particolare, l'articolo 2, comma 186 bis;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Considerato quanto segue:

1. L'ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l'aggiornamento del piano straordinario degli interventi, dall'altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico;

2. Con la deliberazione di indirizzo 19 dicembre 2018, n. 14, l'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilità di un eventuale affidamento "in house": "di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti ad esso correlato, un'approfondita analisi tecnico - economica e giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali";

3. L'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito pertanto la necessità di attivare quanto segue:

- "una valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello "in house", dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- una valutazione giuridica, relativamente all'obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell'assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo";

4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, è condizione necessaria ai fini della decisione che l'assemblea dovrà adottare in merito alla modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra, tale decisione è stata sospesa;

5. È necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuità e, a tale fine, prorogare l'incarico dell'attuale direttore generale per un periodo di almeno dodici mesi dalla sua scadenza;

6. È necessario altresì adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore dell'autorità idrica toscana (AIT);

7. In considerazione della necessità di prorogare l'incarico del direttore generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, al fine di assicurare la continuità di tale figura nell'ambito del percorso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si prevede l'entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari;

Approva la presente legge

Art. 1

Direttore generale.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 69/2011.

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), dopo le parole: “d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole “di sette anni non rinnovabile” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque anni”.

Art. 2

Disposizioni transitorie in merito alla durata degli incarichi dei direttori generali

1. L’articolo 37 della l.r. 69/2011 così come modificato dall’articolo 1, si applica ai rapporti di lavoro dei direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Disposizioni transitorie relative al direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa

1. L’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio al gestore unico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

LA VICEPRESIDENTE
BARNI

Firenze, 6 agosto 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 15 luglio 2019, n. 36

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 luglio 2019, n. 391

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 30 luglio 2019

Approvata in data 31 luglio 2019

Divenuta legge regionale 41/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69](#)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624